



Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul disastro Moby Prince

DOC XXII n. 9-A e 28 e 29

Dossier n° 106/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
9 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

DOC:	XXII n. 9-A e 28 e 29
Titolo:	Istituzione di una Commissione d'inchiesta sul disastro Moby Prince
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Pittalis; Riccardo Ricciardi; Simiani
Date:	
termine dell'esame in Commissione:	12 luglio 2023

Contenuto

La proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII n.9 Pietro Pittalis ha ad oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «**Moby Prince**». Analoghi contenuti hanno le proposte XXII nn. 28 e 29, a essa abbinate.

L'articolo 1, comma 1, della proposta, prevede l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta - per la **durata della XIX legislatura** - sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del **10 aprile 1991** a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatosi nel **porto di Livorno**.

Si ricorda al riguardo che Commissioni di inchiesta parlamentare sui fatti avvenuti il 10 aprile 1991 al largo di Livorno sono state istituite, nella XVII legislatura, al Senato della Repubblica ([qui](#) la relazione finale); e nella XVIII legislatura alla Camera dei deputati ([qui](#) la relazione finale).

Il comma 2 prevede che la Commissione abbia i seguenti compiti:

a) accertare **eventuali e ulteriori responsabilità** relative al disastro della nave «Moby Prince» con riferimento a strutture, apparati od organizzazioni, pubbliche o private, nonché a persone a essi appartenenti ovvero appartenute. Il riferimento espresso a ulteriori responsabilità appare spiegarsi proprio con lo svolgimento pregresso già di due inchieste parlamentari;

b) ricercare e valutare **ulteriori e nuovi elementi** che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti ed evidenziati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», istituita nella XVIII legislatura, con delibera della Camera dei deputati 12 maggio 2021 ([qui](#) la delibera), quali per esempio tracciati radar e rilevazioni satellitari inerenti al tratto di mare prospiciente il porto di Livorno;

c) accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo», le comunicazioni radio intercorse tra soggetti pubblici o privati nei giorni del 10 e 11 aprile 1991, i tracciati *radar* e le rilevazioni satellitari di qualsiasi provenienza riguardanti il tratto di mare prospiciente il porto di Livorno durante i suddetti giorni;

d) verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»;

e) esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare secondo le disposizioni allora vigenti, le circostanze nelle quali essi sono stati condotti e ogni altro fatto utile a individuare eventuali responsabilità di individui o enti pubblici o privati in ogni fase, anche successiva allo svolgimento degli eventi;

f) verificare i motivi del **mancato coordinamento nella gestione dei soccorsi** alle vittime;

g) accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici avvenuti nella notte del 10 aprile 1991 nella rada di Livorno, a partire dalla documentazione acquisita nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla lettera b);

h) approfondire i termini dell'accordo armatoriale sottoscritto a Genova il 18 giugno 1991 tra la Navigazione arcipelago maddalenino (Nav.Ar.Ma.) Spa, l'Unione mediterranea di sicurezza e The Standard Steamship Owners Protection and Indemnity Association (Bermuda) Limited, da una parte, e l'ENI Spa, la Società nazionale metanodotti (SNAM), l'AGIP, la Padana assicurazioni Spa e l'Assuranceforeningen Skuld, dall'altra, con particolare riferimento alle perizie in forza delle quali furono determinati gli importi erogati alle compagnie armatrici e ai familiari delle vittime, **nonché analizzare i bilanci** delle società SNAM/ENI e Navarma negli anni immediatamente precedenti e successivi al 1991.

La delibera prevede anche la possibilità di presentare, oltre alla relazione finale, relazioni intermedie e, come da costante prassi parlamentare, relazioni di minoranza.

L'articolo 2, comma 1, prevede che la Commissione sia composta da **venti** deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

Il comma 2 prevede che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera dei deputati l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione e di controllo ovvero di rapporti di collaborazione e di consulenza con le imprese e con gli enti interessati dall'inchiesta. Si tratta di una regola tesa alla prevenzione dei conflitti di interesse.

Il comma 3 richiede che il Presidente della Camera dei deputati, entro **dieci** giorni dalla nomina dei componenti, convochi la Commissione per la sua costituzione.

Il comma 4 richiede che la Commissione, nella prima seduta, elegga il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

L'articolo 3, comma 1, prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si tratta del cosiddetto principio del parallelismo tra inchiesta parlamentare e poteri dell'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 82 della Costituzione, che involge il principio della **leale collaborazione** tra poteri, nell'esercizio delle rispettive funzioni (vedi anche la [sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2008](#)).

Il comma 2 prevede che la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Il comma 3 prevede che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applichino le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Il comma 4 prevede che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti; che per il segreto di Stato si applichi quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124; e che sia sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 4, comma 1, prevede che la Commissione abbia facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

Il comma 2 prevede l'acquisizione degli atti della Commissione d'inchiesta della XVIII legislatura;

Il comma 3 prevede che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provveda ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

Il comma 4 prevede che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 1 e 2 siano coperti dal segreto.

Il comma 5 prevede che, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non possa essere opposto alla Commissione. Sul segreto funzionale si ricorda la [sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1975](#).

Il comma 6 prevede che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso e che debbano comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5, comma 1, prevede che i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni

d'ufficio o di servizio siano obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 5.

Il comma 2 prevede che la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione siano punite a norma delle leggi vigenti.

A questo proposito, si ricorda peraltro che la [direttiva 2019/1937/UE](#), recepita con [decreto legislativo n. 24 del 2023](#), prevede e disciplina la facoltà di **denuncia di fatti illeciti** anche in deroga al segreto d'ufficio.

L'articolo 6, comma 1, prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi del comma 3 siano disciplinati da un **regolamento interno** approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle disposizioni regolamentari.

Il comma 2 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta.

Il comma 3 prevede che la Commissione possa organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui al comma 1.

Il comma 4 prevede che la Commissione possa avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

Il comma 5 prevede che per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Il comma 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Il comma 7 prevede che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.